



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 68

Seduta del 13 MAGGIO 2011

OGGETTO: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI PM10 E LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA PROVINCIA DI PISTOIA. DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PIANA PISTOIESE E VALDINIEVOLE

L'anno duemilaundici, addì Tredici del mese di Maggio alle ore 16,20 nella sala delle adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FEDERICA FRATONI	Presidente	X	
ROBERTO FABIO CAPPELLINI	Vicepresidente	X	
CARLO CARDELLI	Assessore	X	
RINO FRAGAI	Assessore	X	
CHIARA INNOCENTI	Assessore		X
PAOLO MAGNANENSI	Assessore		X
MAURO MARI	Assessore	X	
LIDIA MARTINI	Assessore		X
MICHELE PARRONCHI	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI PM10 E LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA PROVINCIA DI PISTOIA. DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PIANA PISTOIESE E VALDINIEVOLE

L'Assessore Rino Fragai illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Dr. Ariberto Merendi

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente Dr. Ariberto Merendi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Preso atto che i Servizi Finanziari hanno ritenuto non necessario il rilascio del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Con votazione unanime palese

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. ^A) quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Tutela Ambiente Energia Gestione Rifiuti Bonifica inquinamenti ambientali aree inquinate Forestazione Antincendi boschivi, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
- 3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
- 4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372033, fax 0573/372024, e-mail c.capannoli@provincia.pistoia.it

ALLEGATO ✓

Prot. n.

Pistoia,

Proposta di delibera di Giunta Provinciale

Oggetto: Riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia. Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento - PIANA PISTOIESE e VALDINIEVOLE.

II DIRIGENTE

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le altre direttive figlie;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la legge regionale n° 9 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 25 giugno 2008 "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" ed in particolare il capitolo 4;

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale" Parte Seconda Titolo III – bis "L'autorizzazione integrata ambientale" e Parte Quinta Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività";

VISTA la DGRT n° 1025 del 06 dicembre 2010 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 09/2010 e del D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria – Revoca DGR 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003";

CONSIDERATO che con la citata Deliberazione sono stati individuati, ai sensi della L.R. 9/2010, art.12, comma 1, lettera a), i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'adozione dei PAC ed, in fase di prima applicazione, i criteri per l'individuazione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g, della stessa Legge;

VISTA la DGRT n° 22 del 17 gennaio 2011 "L.R. 09/2010 art. 2 comma 2 lettera g – definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione";

CONSIDERATO che i Comuni nei quali sono state individuate le situazioni a rischio e le relative stazioni di riferimento, così come riportati nell'allegato 1 alla DGRT di cui al punto precedente, sono tenuti, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. 9/2010, ad adottare gli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all' Allegato 4 della DGRT 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

CONSIDERATO che la DGRT 22/2011 stabilisce che le Amministrazioni provinciali competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 9/2010, assicurino il coordinamento dei Comuni riportati in allegato 1 della stessa deliberazione;

CONSIDERATO che in data 17/02/2011, 25/03/2011 e 03/05/2011 per la Piana Pistoiese e in data 22/03/2011, 25/03/2011 e 03/05/2011 per la Valdinievole, sono state convocate delle riunioni alle quali hanno partecipato i Comuni, ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia e la ASL n° 3 competente per territorio e che nelle suddette riunioni è stato concordato il testo dei due allegati alla presente proposta;

VISTO l'allegato A "Riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia. Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento - PIANA PISTOIESE" e l'allegato B "Riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia. Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento - VALDINEVOLE";

PRESO ATTO che i disciplinari di cui sopra sono documenti organizzativi per esercitare il coordinamento dei comuni interessati all'adozione delle azioni ivi contenute e per l'istituzione di tavoli tecnici con funzioni consultive e di coordinamento;

RITENUTO opportuno proporre l'approvazione alla Giunta Provinciale;

RILEVATO che l'approvazione dei documenti allegati non comporta oneri immediati a carico del bilancio Provinciale perché la copertura dei costi relativi alle varie iniziative proposte saranno individuate con specifici atti preventivi;

DATO atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto delle procedure;

VISTO che su tale atto non deve essere richiesto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 20 del 12/01/2010, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi;

PROPONE QUANTO SEGUE

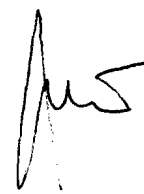
di approvare l'allegato A "Riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia. Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento - PIANA PISTOIESE" e l'allegato B "Riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia. Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento - VALDINEVOLE";

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma.1, del D. Leg.vo 267/2000

IL DIRIGENTE
Dott. For. G. Ariberto Merendi



Riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia
Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento
PIANA PISTOIESE



Premesso che

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le altre direttive figlie;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la legge regionale n° 9 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 25 giugno 2008 "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" ed in particolare il capitolo 4;

VISTO il Rapporto finale del CNEIA (Commissione Nazionale per l'Emergenza Inquinamento Atmosferico), datato marzo 2006, che indica come le azioni di riduzione delle emissioni debbano essere indirizzate verso i tre settori generali (trasporti, riscaldamento civili, attività produttive) che generano, nelle varie situazioni, i livelli critici di inquinamento;

CONSIDERATO che nel suddetto rapporto le Azioni sull'inquinamento industriale sono rimandate in sede di applicazione della normativa IPPC con l'adozione della migliore tecnologia disponibile in settori industriali considerati dalla normativa stessa;

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale" Parte Seconda Titolo III – bis "L'autorizzazione integrata ambientale" e Parte Quinta Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività";

VISTO l'inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente (I.R.S.E.) aggiornamento del 2003;

VISTE le prime conclusioni del progetto PATOS "Particolato Atmosferico in Toscana" come presentate nei workshop del 26/03/2007 e del 18/04/2008;

CONSIDERATO che la L.R. 9/2010 opera una distinzione tra interventi strutturali e interventi contingibili definendo i primi come "quelli di natura permanente finalizzati al miglioramento ed al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso una stabile riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera" ed i secondi come quelli "di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo e sono finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera" al fine della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti e quelli contingibili rappresentano uno strumento per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge e possono incidere solo marginalmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati prevalentemente da fattori esogeni e meteo-climatici;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

VISTA la DGRT n° 1025 del 06 dicembre 2010 “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 09/2010 e del D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria – Revoca DGR 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003”;

CONSIDERATO che con la citata Deliberazione sono stati individuati, ai sensi della L.R. 9/2010, art.12, comma 1, lettera a), i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'adozione dei PAC ed, in fase di prima applicazione, i criteri per l'individuazione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g, della stessa Legge;

CONSIDERATO che con nota prot. A00.GRT.2578/P50-10 del 05.01.2010 ARPAT ha trasmesso il rapporto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. n°9/2010, nel quale sono individuate, per ciascun inquinante, le situazioni a rischio ricadenti nei Comuni, appartenenti alle zone ed agli agglomerati in cui è stato suddiviso il territorio regionale;

CONSIDERATO che, nel rapporto ARPAT citato sono state individuate, in fase di prima applicazione ed in attesa del completamento del processo di valutazione, relativamente a tali Comuni, le stazioni di misura della rete regionale idonee a descrivere i livelli di qualità dell'aria per la gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

VISTA la DGRT n° 22 del 17 gennaio 2011 “L.R. 09/2010 art. 2 comma 2 lettera g – definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l’attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

CONSIDERATO che i Comuni nei quali sono state individuate le situazioni a rischio e le relative stazioni di riferimento, così come riportati nell'allegato 1 alla DGRT di cui al punto precedente, sono tenuti, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. 9/2010, ad adottare gli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO che il Comune individuato per la zona Prato – Pistoia è Montale;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all' Allegato 4 della DGRT 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

CONSIDERATO che la DGRT 22/2011 stabilisce che le Amministrazioni provinciali competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 9/2010, assicurino il coordinamento dei Comuni riportati in allegato 1 della stessa deliberazione;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno solare del valore limite giornaliero per il materiale particolato fine PM10, precedentemente pari a 7, risulta essere di 35;

RICORDATO che con la DGR 1025/2010 si è provveduto ad individuare la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell’aria, operativa dal 1.1.2011 e che la normativa comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all’anno solare;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, i Sindaci, dei Comuni nei quali sono state individuate tali situazioni, così come riportati nell'allegato 1, quali autorità competenti alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma

4 della L.R. 9/2010, devono attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

CONSIDERATO che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;

VISTO l'Allegato 4 della DGRT 22/2011 e considerato che in attesa delle linee guida previste dall'art. 2 comma 2 lettera g della L.R. 9/2010 i Comuni individuano gli interventi strutturali dei PAC risultano quelli indicati al Capitolo 4 del PRRM precedentemente citato;

VISTO, altresì, che la modalità ed i criteri per la comunicazione da parte di ARPAT delle situazioni a rischio di superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM10 e per la gestione degli interventi contingibili è stata definita dalla Regione Toscana nella DGRT 22/2011;

RITENUTO, in attesa del completamento del processo di valutazione che permetterà di determinare la rappresentatività territoriale di tutte le stazioni di misura al fine di poter descrivere la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale, che anche altri Comuni, in ragione delle rispettive competenze in materia igienico-sanitaria, procedano con l'adozione di provvedimenti coordinati con quelli che sono adottati dai Comuni soggetti a PAC dalla normativa regionale succitata;

Tutto quanto ciò premesso

1. Finalità

Il presente Disciplinare ha la finalità di promuovere azioni concertate e coordinate al fine della riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella territorio della provincia di Pistoia che rientra nella Zona Prato-Pistoia come individuata dalla DGRT 1025/2010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi contingibili. Gli interventi contingibili dovranno esser messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale.

Il presente Disciplinare si propone anche la finalità di sensibilizzare la popolazione dei comuni coinvolti al fine dell'attuazione di comportamenti virtuosi.

2. Criteri e condizioni per l'individuazione, l'avvio e lo sviluppo delle azioni

2.1. Comportamenti virtuosi da evidenziare e incentivare anche mediante azioni di educazione ambientale:

- a) usare il meno possibile il mezzo privato, privilegiando l'uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- b) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero di veicoli circolanti;
- c) adottare idonei comportamenti alla guida, come accelerare gradualmente e rispettare i limiti di velocità;
- d) non riscaldare i motori da fermo ma partire subito con guida a moderata velocità;
- e) massima attenzione allo spegnimenti di motori di autobus, pullman, veicoli merci e passeggeri durante le soste prolungate, in particolare nelle zone abitate;
- f) mantenere l'efficienza del proprio autoveicolo sottoponendolo a verifiche periodiche e mantenere i pneumatici alla corretta pressione;
- g) effettuare verifiche periodiche agli scarichi del veicolo (verifiche aggiuntive a quelle obbligatorie) sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- h) rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici, con riferimento ai valori previsti dal DPR n. 412/1993 e s.m.i.;
- i) evitare la combustione di materiali per i quali la legislazione nazionale e /o regionale prevede la possibilità di combustione all'aperto;

2.2. Gli interventi contingibili sono individuati come segue:

2.1.1. Provvedimenti da adottarsi oltre il 15° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM10 dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 dicembre, senza soluzione di continuità:

- a) Riduzione di 2°C delle temperature dell'aria dei singoli ambienti ed edifici per tutti gli impianti di riscaldamento e di 2 h del periodo giornaliero di funzionamento. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- b) Divieto di accensione di fuochi all'aperto;
- c) Divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso ecc.);
- d) Riduzione del limite massimo di velocità nella porzione di territorio prevista dai Comuni di 20 km/h rispetto al limite vigente;
- e) Divieto di circolazione in alcune zone definite dai Comuni per determinate fasce orarie agli autoveicoli più inquinanti;
- f) Incrementare il servizio di pulizia strade al fine di evitare il più possibile il risollevarsi delle polveri dal terreno;
- g) Una domenica ecologica dopo cinque superamenti consecutivi del limite di qualità dell'aria per le polveri nella stazione di riferimento; per la necessità di assicurare la dovuta informazione alla cittadinanza la domenica sarà quella al termine della settimana successiva a quella in cui si verifica il quinto superamento (considerando la settimana dal lunedì alla domenica);

2.1.2. Provvedimenti da adottarsi oltre il 35° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM10 (in aggiunta ai provvedimenti di cui al punto precedente:

- a) dopo 5 giorni consecutivi di superamento del valore massimo, limitazione del traffico con il sistema delle targhe alterne in tutto il territorio comunale fino al rientro del superamento del limite;
- b) limitazione del traffico con il sistema delle targhe alterne in tutto il territorio comunale per due domeniche;

(i due provvedimenti sono da considerarsi alternativi);

L'applicazione di uno o più dei suddetti provvedimenti verrà discusso nell'ambito del tavolo tecnico di cui al successivo punto 3 tenendo conto, per ciascun Comune coinvolto, del contesto territoriale e locale, delle pressioni specifiche presenti sul territorio (mediante censimento o inventario dei punti di emissione) nonché delle condizioni meteorologiche prevalenti con particolare riferimento alla diffusività atmosferica.

2.3. Gli interventi strutturali sono individuati come segue:

- a) Istituzione delle "domeniche ecologiche". Dalle 9 alle 18 di tali giorni dovrà essere vietato il transito nella parte di territorio individuata dai singoli Comuni (centro storico ecc.);
- b) Obbligo di adeguamento per le attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti ai dettami del D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta;
- c) Prescrizioni di una serie di misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili ed in particolare:
 - Bagnatura delle piste di cantiere
 - Pulizia dei pneumatici dei mezzi di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
 - Copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverulenti;
 - Gestione appropriata dei cumuli di materiali mediante copertura, bagnatura ecc.;
- d) Politiche di incremento dell'utilizzo del mezzo pubblico;
- e) Interventi sulla viabilità provinciale nel territorio della Zona PO-PT;
- f) Incentivi per il rinnovamento di impianti termici civili ed industriali;
- g) Incentivi per sistemi di abbattimento per emissioni civili ed industriali;

L'applicazione di uno o più dei suddetti interventi verrà discusso nell'ambito del tavolo tecnico di cui al successivo punto 3 tenendo conto, per ciascun Comune coinvolto, del contesto territoriale e locale, delle pressioni specifiche presenti sul territorio (mediante censimento o inventario dei punti di emissione) nonché delle condizioni meteorologiche prevalenti con particolare riferimento alla diffusività atmosferica. Si dovrà anche tenere conto dell'obbligo, derivante dalla normativa regionale, di redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC).

3. Istituzione del tavolo tecnico

Presso gli uffici del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia è istituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento.

Ai suddetti tavoli tecnici partecipano: i Dirigenti degli uffici provinciali e comunali o loro delegati, il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, un rappresentante di ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia e un rappresentante della ASL n° 3.

Il tavolo tecnico è convocato dal Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia almeno ogni 3 mesi e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dai Comuni.

La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.

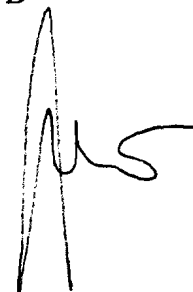
4. Competenze del tavolo tecnico

Il tavolo tecnico tenendo conto, per ciascun Comune coinvolto, del contesto territoriale e locale, delle pressioni specifiche presenti sul territorio nonché delle condizioni meteorologiche prevalenti con particolare riferimento alla diffusività atmosferica:

1. definisce gli interventi contingibili di cui al punto 2.2 del presente Disciplinare da applicare per ogni ambito e/o Comune;
2. definisce per ciascun Comune gli ambiti territoriali dove applicare gli interventi contingibili;
3. definisce le modalità di applicazione degli interventi contingibili;
4. definisce le modalità di comunicazione ed incentivazione dei comportamenti virtuosi di cui al punto 2.1;
5. definisce le giornate "domeniche ecologiche" e i Comuni che le adotteranno;
6. definisce gli interventi strutturali di cui al punto 2.3 del presente Disciplinare da applicare per ogni ambito e/o Comune. Nell'ambito del tavolo tecnico verranno svolte le funzioni di coordinamento previste dalla L.R. 9/2010 per l'elaborazione e l'adozione dei PAC da parte dei Comuni.
7. promuovono lo sviluppo delle successive evoluzioni e miglioramenti del presente Disciplinare, anche al fine di poter individuare altri interventi, non di competenza comunale e/o provinciale, da poter promuovere presso gli uffici competenti della Regione Toscana;

Letto, approvato e sottoscritto

Riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia
Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento
VALDINEVOLE



Premesso che

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le altre direttive figlie;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la legge regionale n° 9 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 25 giugno 2008 "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria" ed in particolare il capitolo 4;

VISTO il Rapporto finale del CNEIA (Commissione Nazionale per l'Emergenza Inquinamento Atmosferico), datato marzo 2006, che indica come le azioni di riduzione delle emissioni debbano essere indirizzate verso i tre settori generali (trasporti, riscaldamento civili, attività produttive) che generano, nelle varie situazioni, i livelli critici di inquinamento;

CONSIDERATO che nel suddetto rapporto le Azioni sull'inquinamento industriale sono rimandate in sede di applicazione della normativa IPPC con l'adozione della migliore tecnologia disponibile in settori industriali considerati dalla normativa stessa;

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale" Parte Seconda Titolo III – bis "L'autorizzazione integrata ambientale" e Parte Quinta Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività";

VISTO l'inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente (I.R.S.E.) aggiornamento del 2003;

VISTE le prime conclusioni del progetto PATOS "Particolato Atmosferico in Toscana" come presentate nei workshop del 26/03/2007 e del 18/04/2008;

CONSIDERATO che la L.R. 9/2010 opera una distinzione tra interventi strutturali e interventi contingibili definendo i primi come "quelli di natura permanente finalizzati al miglioramento ed al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso una stabile riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera" ed i secondi come quelli "di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo e sono finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera" al fine della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti e quelli contingibili rappresentano uno strumento per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge e possono incidere solo marginalmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati prevalentemente da fattori esogeni e meteo-climatici;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

VISTA la DGRT n° 1025 del 06 dicembre 2010 “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 09/2010 e del D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria – Revoca DGR 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001, 1325/2003”;

CONSIDERATO che con la citata Deliberazione sono stati individuati, ai sensi della L.R. 9/2010, art.12, comma 1, lettera a), i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'adozione dei PAC ed, in fase di prima applicazione, i criteri per l'individuazione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g, della stessa Legge;

CONSIDERATO che con nota prot. A00.GRT.2578/P50-10 del 05.01.2010 ARPAT ha trasmesso il rapporto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. n°9/2010, nel quale sono individuate, per ciascun inquinante, le situazioni a rischio ricadenti nei Comuni, appartenenti alle zone ed agli agglomerati in cui è stato suddiviso il territorio regionale;

CONSIDERATO che, nel rapporto ARPAT citato sono state individuate, in fase di prima applicazione ed in attesa del completamento del processo di valutazione, relativamente a tali Comuni, le stazioni di misura della rete regionale idonee a descrivere i livelli di qualità dell'aria per la gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

VISTA la DGRT n° 22 del 17 gennaio 2011 “L.R. 09/2010 art. 2 comma 2 lettera g – definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

CONSIDERATO che i Comuni nei quali sono state individuate le situazioni a rischio e le relative stazioni di riferimento, così come riportati nell'allegato 1 alla DGRT di cui al punto precedente, sono tenuti, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. 9/2010, ad adottare gli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO che il Comune della Provincia di Pistoia individuato per la zona Valdarno pisano e piana lucchese è Montecatini Terme;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all' Allegato 4 della DGRT 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

CONSIDERATO che la DGRT 22/2011 stabilisce che le Amministrazioni provinciali competenti, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 9/2010, assicurino il coordinamento dei Comuni riportati in allegato 1 della stessa deliberazione;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno solare del valore limite giornaliero per il materiale particolato fine PM10, precedentemente pari a 7, risulta essere di 35;

RICORDATO che con la DGR 1025/2010 si è provveduto ad individuare la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, operativa dal 1.1.2011 e che la normativa comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, i Sindaci, dei Comuni nei quali sono state individuate tali situazioni, così come riportati nell'allegato 1, quali autorità competenti alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma

4 della L.R. 9/2010, devono attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

CONSIDERATO che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;

VISTO l'Allegato 4 della DGRT 22/2011 e considerato che in attesa delle linee guida previste dall'art. 2 comma 2 lettera g della L.R. 9/2010 i Comuni individuano gli interventi strutturali dei PAC risultano quelli indicati al Capitolo 4 del PRRM precedentemente citato;

VISTO, altresì, che la modalità ed i criteri per la comunicazione da parte di ARPAT delle situazioni a rischio di superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM10 e per la gestione degli interventi contingibili è stata definita dalla Regione Toscana nella DGRT 22/2011;

RITENUTO, in attesa del completamento del processo di valutazione che permetterà di determinare la rappresentatività territoriale di tutte le stazioni di misura al fine di poter descrivere la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale, che anche altri Comuni, in ragione delle rispettive competenze in materia igienico-sanitaria, procedano con l'adozione di provvedimenti coordinati con quelli che sono adottati dai Comuni soggetti a PAC dalla normativa regionale succitata;

Tutto quanto ciò premesso

1. Finalità

Il presente Disciplinare ha la finalità di promuovere azioni concertate e coordinate al fine della riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico nella territorio della provincia di Pistoia che rientra nella Zona Valdarno pisano e piana lucchese come individuata dalla DGRT 1025/2010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi contingibili. Gli interventi contingibili dovranno esser messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale.

Il presente Disciplinare si propone anche la finalità di sensibilizzare la popolazione dei comuni coinvolti al fine dell'attuazione di comportamenti virtuosi.

2. Criteri e condizioni per l'individuazione, l'avvio e lo sviluppo delle azioni

2.1. Comportamenti virtuosi da evidenziare e incentivare anche mediante azioni di educazione ambientale:

- a) usare il meno possibile il mezzo privato, privilegiando l'uso del mezzo pubblico o altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;
- b) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero di veicoli circolanti;
- c) adottare idonei comportamenti alla guida, come accelerare gradualmente e rispettare i limiti di velocità;
- d) non riscaldare i motori da fermo ma partire subito con guida a moderata velocità;
- e) massima attenzione allo spegnimenti di motori di autobus, pullman, veicoli merci e passeggeri durante le soste prolungate, in particolare nelle zone abitate;
- f) mantenere l'efficienza del proprio autoveicolo sottoponendolo a verifiche periodiche e mantenere i pneumatici alla corretta pressione;
- g) effettuare verifiche periodiche agli scarichi del veicolo (verifiche aggiuntive a quelle obbligatorie) sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- h) rispetto dei valori massimi consentiti della temperatura all'interno degli edifici, con riferimento ai valori previsti dal DPR n. 412/1993 e s.m.i.;
- i) evitare la combustione di materiali per i quali la legislazione nazionale e /o regionale prevede la possibilità di combustione all'aperto;

2.2. Gli interventi contingibili sono individuati come segue:

2.1.1. Provvedimenti da adottarsi oltre il 15° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM10 dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 dicembre, senza soluzione di continuità:

- a) Riduzione di 2°C delle temperature dell'aria dei singoli ambienti ed edifici per tutti gli impianti di riscaldamento e di 2 h del periodo giornaliero di funzionamento. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- b) Divieto di accensione di fuochi all'aperto;
- c) Divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso ecc.);
- d) Riduzione del limite massimo di velocità nella porzione di territorio prevista dai Comuni di 20 km/h rispetto al limite vigente;
- e) Divieto di circolazione in alcune zone definite dai Comuni per determinate fasce orarie agli autoveicoli più;
- f) Incrementare il servizio di pulizia strade al fine di evitare il più possibile il risollevarsi delle polveri dal terreno;
- g) Una domenica ecologica dopo cinque superamenti consecutivi del limite di qualità dell'aria per le polveri nella stazione di riferimento; per la necessità di assicurare la dovuta informazione alla cittadinanza la domenica sarà quella al termine della settimana successiva a quella in cui si verifica il quinto superamento (considerando la settimana dal lunedì alla domenica);

2.1.2. Provvedimenti da adottarsi oltre il 35° superamento del valore limite di qualità dell'aria per il PM10 (in aggiunta ai provvedimenti di cui al punto precedente:

- a) dopo 5 giorni consecutivi di superamento del valore massimo, limitazione del traffico con il sistema delle targhe alterne in tutto il territorio comunale fino al rientro del superamento del limite;
- b) limitazione del traffico con il sistema delle targhe alterne in tutto il territorio comunale per due domeniche;

(i due provvedimenti sono da considerarsi alternativi);

L'applicazione di uno o più dei suddetti provvedimenti verrà discusso nell'ambito del tavolo tecnico di cui al successivo punto 3 tenendo conto, per ciascun Comune coinvolto, del contesto territoriale e locale, delle pressioni specifiche presenti sul territorio (mediante censimento o inventario dei punti di emissione) nonché delle condizioni meteorologiche prevalenti con particolare riferimento alla diffusività atmosferica.

2.3. Gli interventi strutturali sono individuati come segue:

- a) Istituzione delle "domeniche ecologiche". Dalle 9 alle 18 di tali giorni dovrà essere vietato il transito nella parte di territorio individuata dai singoli dai Comuni (centro storico ecc.);
- b) Obbligo di adeguamento per le attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti ai dettami del D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta;
- c) Prescrizioni di una serie di misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili ed in particolare:
 - Bagnatura delle piste di cantiere
 - Pulizia dei pneumatici dei mezzi di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
 - Copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverulenti;
 - Gestione appropriata dei cumuli di materiali mediante copertura, bagnatura ecc.;
- d) Politiche di incremento dell'utilizzo del mezzo pubblico;
- e) Interventi sulla viabilità provinciale nel territorio della Valdinievole;
- f) Incentivi per il rinnovamento di impianti termici civili ed industriali;
- g) Incentivi per sistemi di abbattimento per emissioni civili ed industriali;

L'applicazione di uno o più dei suddetti interventi verrà discusso nell'ambito del tavolo tecnico di cui al successivo punto 3 tenendo conto, per ciascun Comune coinvolto, del contesto territoriale e locale, delle pressioni specifiche presenti sul territorio (mediante censimento o inventario dei punti di emissione) nonché delle condizioni meteorologiche prevalenti con particolare riferimento alla diffusività atmosferica. Si dovrà anche tenere conto dell'obbligo, derivante dalla normativa regionale, di redazione dei Piani di Azione Comunale (PAC).

3. Istituzione del tavolo tecnico

Presso gli uffici del Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia è istituito un tavolo tecnico con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento.

Ai suddetti tavoli tecnici partecipano: i Dirigenti degli uffici provinciali e comunali o loro delegati, il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, un rappresentante di ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia e un rappresentante della ASL n° 3.

Il tavolo tecnico è convocato dal Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia almeno ogni 3 mesi e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dai Comuni.

La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.

4. Competenze del tavolo tecnico

Il tavolo tecnico tenendo conto, per ciascun Comune coinvolto, del contesto territoriale e locale, delle pressioni specifiche presenti sul territorio nonché delle condizioni meteorologiche prevalenti con particolare riferimento alla diffusività atmosferica:

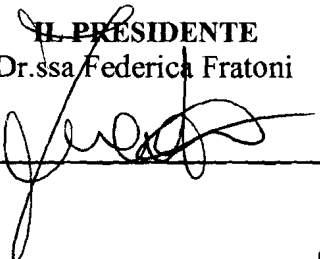
1. definisce gli interventi contingibili di cui al punto 2.2 del presente Disciplinare da applicare per ogni ambito e/o Comune;
2. definisce per ciascun Comune gli ambiti territoriali dove applicare gli interventi contingibili;
3. definisce le modalità di applicazione degli interventi contingibili;
4. definisce le modalità di comunicazione ed incentivazione dei comportamenti virtuosi di cui al punto 2.1;
5. definisce le giornate "domeniche ecologiche" e i Comuni che le adotteranno;
6. definisce gli interventi strutturali di cui al punto 2.3 del presente Disciplinare da applicare per ogni ambito e/o Comune. Nell'ambito del tavolo tecnico verranno svolte le funzioni di coordinamento previste dalla L.R. 9/2010 per l'elaborazione e l'adozione dei PAC da parte dei Comuni.
7. promuovono lo sviluppo delle successive evoluzioni e miglioramenti del presente Disciplinare, anche al fine di poter individuare altri interventi, non di competenza comunale e/o provinciale, da poter promuovere presso gli uffici competenti della Regione Toscana;

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Federica Fratoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Pellicci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
